

Reputazione 662/2016
PWT 42104
del 28-06-2016



CORTE DEI CONTI



0013662-29/04/2016-SCCLA-Y29PREV-A

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI MISE e MIPAAF

Reg. no Prev. n.

1411

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PRESTAZIONE

24 MAG 2016

IL MAGISTRATO

Tra

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Messina con sede legale in Messina Polo Universitario dell'Annunziata, Codice Fiscale 80004070837 - Partita IVA 00724160833, rappresentato dal prof. Antonio Panebianco, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie del Polo Universitario dell'Annunziata - 98168, Messina,

E

Il Dott. Andaloro Giuseppe (d'ora innanzi detto "Collaboratore"), nato a Milazzo (ME) il 30/04/1970 e residente a Milazzo (ME) in via Padova n.13- cod. fisc. NDLGPP70D30F206A;

VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, sull'autonomia regolamentare delle Università;

VISTO l'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione;

VISTI gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, relativi ai contratti d'opera;

VISTO l'art. 47, comma 1, lett. C-bis del T.U.I.R. -D.P.R. 917/86, come modificato dall'art. 34 della Legge 342/00, che inserisce tra i "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" quelli percepiti in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 01/01/2001;

VISTO il D.lgs. n. 38/2000 che all'art. 5 stabilisce l'estensione dell'assicurazione INAIL ai "lavoratori parasubordinati qualora svolgano le attività previste dall'art.1 del T.U." approvato con D.P.R. 1124/65;

VISTO l'art.2, comma 26, della Legge 335/95 e successive modifiche, relativo "all'iscrizione presso un'apposita gestione separata, presso l'INPS", dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che con avviso del 018/02/2016 pubblicato sul sito web dell'Ateneo si è provveduto ad effettuare una ricognizione del personale interno dell'Ateneo di Messina che avesse i requisiti richiesti per l'individuazione di quattro unità per lo svolgimento di un servizio di pronta reperibilità relativamente al soccorso chirurgico e anestesilogico urgente veterinario per lo svolgimento di un servizio di pronta reperibilità relativamente al soccorso chirurgico e anestesilogico urgente veterinario presso l'Ospedale Veterinario Didattico (OVD) per la durata di un anno e che la stessa ha dato esito negativo;

CONSIDERATA la necessità di ricorrere a personale esterno che abbia specifica e qualificata competenza professionale come Medico veterinario;

RAVVISATA l'urgente necessità di stipulare un contratto di tipo CO.CO.CO. per l'affidamento dell'incarico di Medico Veterinario per lo svolgimento di un servizio di pronta reperibilità relativamente al soccorso chirurgico e anestesiologicalo urgente veterinario a favore dell'ospedale Veterinario Didattico (OVD) per la durata di un anno;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/02/2016 con la quale si autorizza la emanazione del bando di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell'attività di Medico Veterinario per lo svolgimento di un servizio di pronta reperibilità relativamente al soccorso chirurgico e anestesiologicalo urgente veterinario a favore dell'ospedale Veterinario Didattico (OVD), per la durata di un anno;

VISTO il D.D. n. 07/16 del 15/03/2016 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della selezione per il conferimento di un incarico di Medico Veterinario per lo svolgimento di un servizio di pronta reperibilità relativamente al soccorso chirurgico e anestesiologicalo urgente veterinario a favore dell'ospedale Veterinario Didattico (OVD) per la durata di un anno;

VISTO il D.D. n. 03 /2016 del 10/02/2016 di approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Medico Veterinario per lo svolgimento di un servizio di pronta reperibilità relativamente al soccorso chirurgico e anestesiologicalo urgente veterinario a favore dell'ospedale Veterinario Didattico (OVD) per la durata di un anno;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2

Il Collaboratore, vincitore della selezione pubblica di cui in premessa per l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di Medico Veterinario per lo svolgimento di un servizio di pronta reperibilità relativamente al soccorso chirurgico e anestesiologicalo urgente veterinario a favore dell'ospedale Veterinario Didattico (OVD) di questa Università per la durata di un anno, si impegna a svolgere la propria collaborazione per l'espletamento del suo incarico, il Direttore sanitario dell'OVD, provvederà a redigere la turnazione sulla base delle esigenze clinico assistenziali dell'OVD.

Il sanitario, in turno di reperibilità, si impegna a raggiungere l'OVD entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata.

La prestazione oggetto del contratto sarà resa senza vincolo di subordinazione.

Il Dipartimento congiuntamente al Comitato di Gestione dell'OVD verificheranno le modalità di esecuzione del lavoro affidato, al fine di valutare la rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati.

Art. 3

La prestazione avrà inizio, per la durata di un anno, dal lunedì al venerdì in un orario compreso dalle ore 20.00 alle ore 9.00, e dal sabato dalle ore 9.00 al lunedì alle ore 9.00, nonché durante le festività ufficiali, quelle previste dall'Ateneo e per tutto il mese di agosto nell'intero arco della giornata senza vincolo di subordinazione né di orario giornaliero predeterminato.

L'efficacia del contratto è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n. 20/94, come modificato dall'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito nella legge n. 102/09.

In nessun caso il presente contratto può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università;

Art. 4

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 5

Il compenso lordo complessivo è costituito da 2 parti (fissa e variabile), la parte fissa pari a €. 2.500,00 (duemiliacinquecento) annui verrà erogata in due soluzioni, la parte variabile verrà erogata mensilmente ed è pari al 60% omnicomprendivo degli oneri di legge, come da tariffario pubblicato sul sito dell'OVD di ogni prestazione professionale effettuata - esclusivamente al solo intervento chirurgico e anestesiologicalo. I compensi verranno erogati previa presentazione di fattura elettronica alla Direzione Bilancio e Finanze e delle certificazioni debitamente vistate dal Direttore del Dipartimento dove risulta l'attività svolta. Il suddetto importo totale è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri. Copia del registro dell'attività complessiva svolta dovrà essere depositato al competente Ufficio della Direzione del Personale regolarmente vistato dal responsabile della struttura al termine dell'attività. La spesa graverà sulla voce COGE: 04.41.08.02. esercizio finanziario 2016.

L'Università non provvederà alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi che, pertanto, sarà a carico del Medico Veterinario.

Il candidato, presentando la domanda di partecipazione, accetta e ritiene il compenso in parola congruo con le attività da porre in essere.

Art. 6

Il Collaboratore si impegna ad uniformarsi alle norme di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso l'Università ed a costituire un'assicurazione che garantisca la responsabilità civile per eventuali danni arrecati all'Università nello svolgimento della propria prestazione.

Il collaboratore si impegna altresì ad aprire una propria posizione assicurativa presso l'INPS - Gestione Separata - per l'attività di collaborazione espletata presso l'Università ed a comunicarla preventivamente all'Università stessa per il versamento del relativo contributo previdenziale. Per quanto riguarda la copertura assicurativa per rischi da infortuni si fa rinvio all'art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23.02.2000.

Art. 7

Le parti potranno recedere dal contratto in ogni tempo, in caso di risoluzione anticipata del contratto, l'importo della prestazione sarà commisurato al lavoro svolto.

Il Collaboratore che si rende responsabile di gravi e ripetute mancanze oppure dimostri manifesta incapacità ad eseguire l'attività in oggetto, potrà essere dichiarato decaduto dal contratto, con lettera raccomandata A/R con preavviso di gg.10. Il Collaboratore potrà recedere dallo stesso dandone comunicazione almeno 90 giorni prima, con lettera raccomandata A/R:

In caso di mancato preavviso da parte del Collaboratore, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo congruo al periodo di preavviso non dato;

Art. 8

L'Amministrazione porta a conoscenza del collaboratore che, ai sensi delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali del medesimo saranno raccolti presso l'Università di Messina - Direzione Personale e Affari Generali -, titolare del trattamento, e trattate per le finalità relative alla gestione del rapporto di lavoro.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del collaboratore.

Art. 9

Il presente contratto, le cui spese bollo sono a carico del Collaboratore, viene redatto in tre originali e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi delle disposizioni vigenti.

In caso di controversie nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, le parti, in prima istanza, cercheranno di addivenire ad una soluzione in via extragiudiziale; in caso contrario è competente il Foro di Messina.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile e dalla normativa in vigore.

Art. 10

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Cardile – Ufficio Segreteria Amministrativa Dipartimento Scienze Veterinarie – tel.: 090/6768700, e_mail: cardileg@unime.it.

Messina,

IL COLLABORATORE
(Dott. Andaloro Giuseppe)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Antonio Panebianco)

